



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1634

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

approvazione delle disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia. Atti conseguenti.

Il giorno **13 Ottobre 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti:

- a) la riformulazione dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento allo strumento del programma di riordino;
- b) la rivisitazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativamente alla tematica della composizione degli organi collegiali e alla remunerazione dei compensi, con estensione agli organi di controllo e ai dirigenti;
- c) il contenuto già in parte previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in ordine alla legittimazione (modalità, limiti ed oggetto) dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti locali nel costituire o partecipare in società;
- d) il tema del personale delle società con la finalità di adeguare la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alle novità sancite dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e) la questione spiccatamente caratteristica, che scaturisce dalla decisione di costituire il polo dei trasporti, riunificando gli enti proprietario delle infrastrutture e gestore del servizio di trasporto pubblico locale;
- f) le opportune disposizioni transitorie e finali, per raccordare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia e degli enti locali, il regime normativo da applicare alle società interessate in futuro dalla quotazione in borsa e l'adeguamento degli statuti entro un unico termine in ragione delle novità introdotte a livello statale e provinciale.

Di conseguenza, si tratta ora di completare questo processo di adeguamento della legge provinciale, dando attuazione anche alla nuova disciplina nazionale che è intervenuta con particolare riferimento all'organizzazione interna delle partecipazioni societarie e all'efficientamento delle società. In base all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d), della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo e il coordinamento del sistema di governo delle società controllate sono assicurati nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario, da parte della Giunta provinciale, che a tal fine definisce un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni e approva, fatta salva l'autonomia delle singole società, linee strategiche di gruppo così orientate.

Inoltre, vanno richiamate, per gli aspetti specifici, le seguenti norme di cui:

- ❖ all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la struttura incaricata di presidiare il controllo e il monitoraggio sulla sua attuazione, da tenere distinta rispetto all'ufficio responsabile dei diritti sociali; sul punto si rileva che la circolazione di dati pubblici, soprattutto se connessi alla finanza pubblica, e il loro invio ad una struttura nazionale soddisfano esigenze informative di rilevanza pubblica estensibili anche alla Provincia autonoma di Trento;
- ❖ all'articolo 18, comma 1 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in base al quale la Giunta provinciale:
  1. stabilisce con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi d'informazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  2. individua la struttura per il ricevimento delle informazioni in parola, distinta da quella titolare dalla struttura che assolve alle funzioni di "holding" di cui all'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e al controllo analogo nei confronti delle società in house providing;
- ❖ all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che, anche per la connessione con l'articolo 14 del medesimo testo unico, si caratterizza per fornire criteri, termini e modalità razionali sulla "governance" delle società a controllo pubblico, individuando precisi strumenti di natura regolamentare ed organizzativa; sul punto si rileva che la Giunta provinciale ha già approvato con deliberazione n. 90 di data 2 febbraio 2015 le direttive alle società controllate da questa Provincia per l'adozione del Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori delle società ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1; inoltre, si prevede che nell'ambito delle direttive adottate dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le società provinciali *in house* adottino misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

Anche alla luce di un quadro sistematico maggiormente organico e consolidato, determinato anche dalle novità normative sopra richiamate, si reputa opportuno procedere alla formulazione di idonee disposizioni che definiscono;

- a) un'organizzazione interna alla Provincia per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento alla funzione di direttiva da esercitare in base all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria;
- b) modalità e termini di assolvimento degli obblighi d'informazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- c) criteri e profili attinenti l'efficientamento delle società provinciali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Si propone, quindi, di approvare le disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia nel testo che viene allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. Tali disposizioni costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati.

Anche a tal fine si reputa utile notiziare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello, le società partecipate dalla Provincia e il Centro Servizi Condivisi.

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visti gli articoli 6, 14 e 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate, le disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia nel testo che viene allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che il contenuto definito nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituisce a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- 3) di informare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello, le società partecipate da questa Provincia e il Centro Servizi Condivisi;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 5) di sostituire il punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 di data 29 settembre 2017 con il seguente:  
6. di disporre che l'esito della presente ricognizione sia altresì trasmesso con l'applicativo di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, inserendo esclusivamente il testo di cui al punto 1.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Schema Def DGP

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## Allegato parte integrante

### Allegato A

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COORDINATA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA E DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

### ***1. Organizzazione interna alla Provincia per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie***

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l'attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del Codice Civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal fine la struttura interna di riferimento per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie è costituita dalla Direzione Generale, cui compete sottoporre all'esame della Giunta provinciale e fatta salva l'autonomia delle singole società, l'approvazione delle linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del gruppo;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Inoltre, fra i compiti spettanti alla medesima struttura rientrano anche gli adempimenti e le misure attuative previsti dagli articoli:

- ❖ 18, commi 2, 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- ❖ 7, commi 10 e 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- ❖ 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

La struttura interna di riferimento per la relazione di merito, incluso l'affidamento, con la società controllata è identificata dalla seguente tabella:

<b><i>Società</i></b>	<b>Struttura di merito</b>
<i>Aeroporto Caproni S.p.A.</i>	Servizio Trasporti Pubblici
<i>Cassa del Trentino S.p.A.</i>	Servizio Sistema Finanziario Pubblico Provinciale
<i>Informatica Trentina S.p.A.</i>	Servizio Supporto alla Direzione Generale e ICT
<i>Interbrennero S.p.A.</i>	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
<i>ITEA S.p.A.</i>	Servizio Autonomie Locali
<i>Patrimonio del Trentino S.p.A.</i>	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
<i>Trentino Network s.r.l.</i>	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
<i>Trentino Riscossioni S.p.A.</i>	Servizio Entrate, Finanza e Credito
<i>Trentino School of Management società consortile a responsabilità limitata</i>	Servizio per il Personale
<i>Trentino Sviluppo S.p.A.</i>	Dipartimento Sviluppo Economico Sociale, Dipartimento della Conoscenza e Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport
<i>Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.</i>	Servizio Trasporti Pubblici
<i>Trentino Trasporti S.p.A.</i>	Servizio Trasporti Pubblici

La struttura interna di riferimento per la relazione di merito con la società partecipata è identificata dalla seguente tabella:

<b>Società</b>	<b>Struttura di merito</b>
<i>Aerogest s.r.l.</i>	Servizio Trasporti Pubblici
<i>Autostrada del Brennero S.p.A.</i>	Direzione Generale
<i>Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.</i>	Direzione Generale
<i>FINEST S.p.A.</i>	Servizio Attività Internazionali
<i>Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.</i>	Direzione Generale
<i>Pensplan Centrum S.p.A.</i>	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e Servizio per il Personale
<i>SET Distribuzione S.p.A.</i>	Dipartimento Territorio Agricoltura, Ambiente e Foreste
<i>Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.</i>	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Tale struttura di merito è incaricata di espletare:

- ❖ l'attività di propria competenza prevista per l'attuazione dell'articolo 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenendone tempestivamente informata la Direzione Generale;
- ❖ il supporto alla Giunta provinciale nella promozione di idonee forme di partecipazione (anche ai processi decisionali) e consultazione con i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 3 bis 2 e 3 bis 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ il supporto alla Giunta provinciale nella partecipazione ai tavoli di confronto, costituiti dalle società con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime in base all'articolo 33, comma 7 quinquies, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Per le misure in materia societaria che richiedono il coinvolgimento degli enti locali la struttura interna di riferimento è il Servizio Autonomie Locali, ad eccezione delle misure previste dall'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

La struttura interna di riferimento per il ricevimento delle informazioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e per l'invio all'entità nazionale è individuata nel Servizio per il Sistema Finanziario Pubblico Provinciale.

In relazione alla funzione di direttiva si stabiliscono i seguenti dettami:

- A) il Dipartimento per gli Affari Finanziari istruisce e predispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, ai fini della valutazione di coerenza con le strategie provinciali da parte della Direzione Generale gli schemi di direttive, anche differenziate, che nei confronti delle società controllate sono finalizzate:
1. a perseguire gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia;
  2. ad armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle società medesime con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia;
  3. a definire le modalità di impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria;
  4. a prevedere il ricorso agli strumenti di sistema e l'utilizzo di altri servizi disponibili – anche in termini di reciprocità - all'interno del sistema pubblico provinciale nonché le forme di gestione associata dei servizi anche in relazione alla necessità di stimolare le sinergie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

5. ad individuare criteri di razionalizzazione per particolari tipologie di spesa;
  6. ad accelerare i tempi di pagamento (e questo è esteso anche alle società partecipate dalla Provincia, anche indirettamente) in virtù dell'articolo 18, comma 3 ter, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- B) il Dipartimento Organizzazione, Personale ed Affari Generali istruisce e predispone, ai sensi dell'articolo 11 bis della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, ai fini della valutazione di coerenza con le strategie provinciali da parte della Direzione Generale gli schemi di direttive, anche differenziate, che nei confronti delle società controllate sono finalizzate:
1. a definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, anche ai sensi per gli effetti dell'articolo 37 ter della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità
  2. a determinare il costo del lavoro e gli specifici criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, che sono recepiti in sede di contrattazione di primo e di secondo livello, in virtù dell'articolo 75 quater, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
  3. ad individuare i criteri e le modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dalle società rientranti nell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo e sulla scorta dell'articolo 75 quater, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
  4. a prevedere le modalità per il controllo delle dotazioni di personale delle società rientranti nell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione e le modalità per l'accertamento degli esuberi e l'attivazione della mobilità tra i medesimi enti o tra gli enti indicati nell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 quater, comma 2 bis, della medesima legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

## ***2. Oneri informativi***

Le società controllate dalla Provincia sono tenute a fornire, compatibilmente con le disposizioni dell'ordinamento provinciale, le informazioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al Servizio per il Sistema Finanziario Pubblico Provinciale Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le società direttamente controllate inviano a questa struttura, anche in relazione alle società che a loro volta le medesime controllano, con le modalità e nei termini stabiliti dalle direttive approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4:

- a) le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- b) i bilanci;
- c) i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- d) gli altri documenti obbligatori o comunque adottati, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

In conformità all'articolo 33 ter, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il Servizio per il Sistema Finanziario Pubblico Provinciale, di concerto – per gli aspetti di pertinenza - con la Direzione Generale e con il Dipartimento Organizzazione, Personale ed Affari Generali, cura la predisposizione della relazione che entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale



presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia. Questa relazione, inoltre:

- ❖ dà conto dello stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle disposizioni in materia di società, organizzazione e personale;
- ❖ evidenzia i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.

In base all'articolo 33, comma 9 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le direttive della Provincia nei confronti delle società, richiamati anche dal presente allegato, sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione. Per il sito della Provincia provvede il Servizio per il Sistema Finanziario Pubblico Provinciale.

Per le società partecipate dagli enti locali, non controllate dalla Provincia, si provvede all'adempimento in parola d'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali.

Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con oneri a carico della struttura interna di riferimento che cura il provvedimento ovvero la relazione di merito con la società.

### ***3. Efficiamento delle società controllate***

Entro il 31 dicembre 2017 le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, sono tenute ad adottate sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con valenza, a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2018,.

Entro il 31 dicembre 2017 le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia dalla Provincia, avvalendosi del Centro Servizi Condivisi in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015, adottano:

- a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in relazione all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2017;
- b) misure per l'istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; in alternativa l'affidamento delle funzioni dell'ufficio controllo interno al Servizio di Internal Audit della società o direttamente al Centro Servizi Condivisi;
- c) misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione limitatamente alle società *in house providing*, identificate dall'Allegato A della stessa legge provinciale.

Entro il 31 dicembre 2018 il Centro Servizi Condivisi, in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015, presenta alla Giunta provinciale un rapporto volto a valutare l'utilità, con relativi possibili schemi di implementazione:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale
- b) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Per le società che operano nei confronti di consumatori ed utenti si stabilisce l'obbligo, entro il 31 dicembre 2017, di adottare la Carta dei servizi per il consumatore e l'utente. Resta fermo il Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori delle società, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 90 di data 2 febbraio 2015, che già costituisce direttiva alle società controllate da questa Provincia ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1.

Le società sono tenute a dare conto anche dei seguenti profili: (i) il modello di organizzazione e gestione, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed integrato dai profili concernenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione; (ii) l'implementazione della disciplina attuativa in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (iii) la regolamentazione della selezione, secondo i canoni della trasparenza, imparzialità e pubblicità, del personale dipendente in base all'articolo 37 ter della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; (iv) il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e dell'articolo 75 quater, comma 1 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Le informazioni e gli strumenti sopra previsti sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate, eventualmente anche nell'ambito della relazione sulla gestione, predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Sono escluse dall'obbligo di adozione degli strumenti sopra richiamati le società che entro il 31 dicembre 2017 vengono aggregate ad altre società secondo il programma di riorganizzazione e riassetto societario, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016.

In conformità, poi, alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015, confermata dal successivo provvedimento giuntale n. 2086 di data 24 novembre 2016, e, soprattutto, nell'ambito del programma di riorganizzazione e riassetto delle società provinciali, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, è stato posto altresì come obiettivo del Gruppo Provincia quello della promozione di un'attenta analisi dell'operatività delle singole società partecipate dalla Provincia autonoma di Trento, al fine di reimpostare i rapporti con le stesse, perseguire così il miglioramento della loro *performance* e stimolare un grado maggiore di responsabilizzazione. Nello specifico, il suddetto programma di riorganizzazione e riassetto delle società provinciali (al paragrafo 1.3 della Sezione B) si prefigge di connotare la procedura di valutazione delle *performance* tramite sia un carattere sistematico sia un orizzonte di medio termine, affermando:

“ ...Infatti, oltre al consolidamento del Centro Servizi Condivisi, deciso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015, si devono trovare ulteriori ed idonei meccanismi di regolazione della funzione assegnata e di selezione - valutazione di obiettivi di importanza alta anche attraverso la combinazione di un *benchmarking* europeo (e non solo italiano) e di un adeguato *budgeting*. Ne consegue che gli atti di definizione di rapporti e affidamento di attività dovranno cimentarsi con questo cambio di paradigma. Infatti, l'organizzazione dell'agire pubblico per società, soprattutto quando non operano sul mercato, ma rispondono ad uno schema di autoproduzione di beni e servizi, è esposta anche al rischio tipico delle situazioni monopolistiche, le cui conseguenze, se non si ricorre all'antidoto della valutazione, si traducono, da un lato funzionale, nella rigidità strutturale e nella scarsa innovazione e, da un lato gestionale, nella tendenza a costi crescenti e servizi meno qualificati ...”.

In particolare, si conferma l'esigenza di individuare adeguati indicatori di *performance* da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società, volti a migliorare il rapporto tra risorse

impiegate e risultati raggiunti. Il raggiungimento di tali obiettivi deve essere puntualmente monitorato e per questo andrà implementato un idoneo meccanismo di responsabilizzazione. Al riguardo è stato previsto il coinvolgimento del Centro Servizi Condivisi, chiamato a fornire – in coerenza con la deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015 - il supporto necessario sia in sede di individuazione degli indicatori che di monitoraggio in merito all'attuazione dei relativi obiettivi da parte delle società.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2017 le strutture interne di riferimento per la relazione di merito e le società, avvalendosi del Centro Servizi Condivisi e sotto la supervisione della Direzione Generale, sono tenuti a:

- a) selezionare obiettivi di importanza alta anche attraverso la combinazione di un *benchmarking* italiani ed europei e di un adeguato *budgeting*, cui correlare l'individuazione di idonei indicatori di *performance*;
- b) adottare il formato standard di *reporting*, come validato dal Dipartimento per gli Affari Finanziari d'intesa con la Direzione Generale, per l'invio dei dati economico – finanziari da parte delle società partecipate dalla Provincia, al fine di ottenere dati confrontabili per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, cui correlare gli indicatori economico-finanziari anche agli effetti della valutazione del rischio della crisi aziendale, sopra richiamata, di cui agli articoli 6 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.